

Contributo a fondo perduto “perequativo”. Approvata l’istanza e stabiliti i termini di richiesta

Con il [Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 novembre 2021, prot. n. 336196](#), ai sensi del comma 23 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del predetto articolo 1.

In particolare, nel [provvedimento](#) stabilito che la trasmissione dell’istanza approvata potrà essere effettuata **a partire dal giorno 29 novembre 2021 e non oltre il giorno 28 dicembre 2021**. La trasmissione tramite i canali telematici *Entratel/Fisconline* potrà essere effettuata dal giorno 29 novembre 2021, mentre la procedura web sarà resa disponibile nell’area riservata del portale “*Fatture e Corrispettivi*” del sito *internet* dell’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 30 novembre 2021.

Nel [provvedimento](#) evidenziato che l’istanza potrà essere inviata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione e comunque non oltre il 30 settembre 2021.

Si ricorda che al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “*Covid-19*”, l’articolo

1, commi da 16 a 27 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto **abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro.**

Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita IVA attività risulti non attiva alla data di entrata in vigore del citato decreto, gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR, gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-*bis* del TUIR, nonché dai soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione dell'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER, **fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese** ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 "*Aiuti di importo limitato*" della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 *final*, come modificata dalla Comunicazione del 28 gennaio 2021 C(2021) 564. **Il contributo, invece, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.**

Il contributo spetta se il risultato economico d'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è inferiore almeno del trenta per cento rispetto al risultato economico d'esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. Tale percentuale è stata stabilita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 24 novembre 2021.

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il risultato economico d'esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, **diminuita dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle entrate** ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, degli articoli 59 e 60 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, degli articoli 1, 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dell'articolo 2 del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, e dai commi da 1 a 3 e da 5 a 13 dell'articolo 1 del decreto in oggetto.

La predetta percentuale è stata stabilita con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12 novembre 2021 **in misura pari al 30, 20, 15, 10, 5 per cento** per i soggetti con ricavi e compensi, rispettivamente, non superiori a centomila euro, superiori a centomila euro e fino a quattrecentomila euro, superiori a euro quattrecentomila euro e fino a euro un milione di euro, superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro, superiori a cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro.

Il contributo **non spetta** qualora l'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto citati, già riconosciuti dall'Agenzia delle entrate, sia uguale o superiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

L'importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro.

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia](#)

delle entrate del 29 novembre 2021, prot. n. 336196:

«Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106», pubblicato il 29.11.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Per saperne di più:

Per il contributo a fondo perduto “perequativo” individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 settembre 2021, prot. n. 227357/2021: *«Individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari a determinare gli ammontari dei risultati economici d'esercizio di cui all'articolo 1, commi 19 e 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»*